

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI DELLE SOCIETA' ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

INDICE GENERALE

PREFAZIONE

CAPITOLO 1

COSTITUZIONE

- 1.1 Costituzione di associazione sportiva dilettantistica
- 1.2 Costituzione di società sportiva di capitali
- 1.3 Statuti tipo di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive di capitali

CAPITOLO 2

REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

- 2.1 Regime ordinario
- 2.2 Regime semplificato
- 2.3 Regime forfetario di cui all'art. 145, D.P.R. 917/1986
- 2.4 Regime forfetario di cui alla L. 398/91

CAPITOLO 3

COMPENSI EROGATI DA ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

- 3.1 Legge n° 342 del 21/11/2000
- 3.2 Co.co.co in tre categorie nello sport

CAPITOLO 4

**DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DI ENTI SPORTIVI
DILETTANTISTICI**

CAPITOLO 5

OBBLIGO DI APERTURA DEI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI

CAPITOLO 6

SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'

6.1 Sponsorizzazione

6.2 Contratto tipo di sponsorizzazione

6.3 Pubblicità

6.4 Sponsorizzazione e pubblicità a confronto

-

CAPITOLO 7

BILANCIO E DICHIARAZIONI FISCALI

7.1 Bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche

7.2 Bilancio delle società sportive di capitali

7.3 Modello UNICO Enti non Commerciali ed equiparati

7.4 Modello 770

CAPITOLO 8

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

8.1 Soggetti che possono diventare ONLUS

8.2 Settori di attività delle ONLUS

8.3 Clausole degli statuti delle ONLUS

CAPITOLO 9

CREDITO SPORTIVO

CAPITOLO 10

TRASFERIMENTI DI ATLETI DILETTANTI

CAPITOLO 11

TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

CAPITOLO 12

MODULISTICA PROPOSTA PER GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

CAPITOLO 13

SCHEMI DI VERBALI ASSEMBLEE SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

APPENDICE NORMATIVA

ARTICOLI DEL TUIR RELATIVI AGLI ENTI NON COMMERCIALI

PREFAZIONE

Con la trattazione degli argomenti che esponiamo tentiamo di presentare un panorama sintetico del percorso fiscale tributario amministrativo che un Ente sportivo dilettantistico è tenuto a seguire.

Fino a qualche anno fa il legislatore si è praticamente disinteressato di questo vasto settore ed ha lasciato alla arbitraria e disinvolta iniziativa di gestiva lo sport. Da qualche anno ha cominciato a muoversi qualcosa.

La L. 80/86 prevedeva l'erogazione di indennità di trasferta, rimborsi forfetari e indennità varie attestati con delle ricevute informative dell'esborso.

Poi la L. 398/91, i riferimenti del DPR 633/72 e del TUIR, ancora la 133/99 e la L. 342/2000 in vigore ancora oggi con tutti gli adempimenti integrativi fino alla Finanziaria per il 2003.

Oggi un Ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni non può più esimersi dall'essere gestito in conformità alle diverse normative vigenti.

Bisogna abbandonare definitivamente la mentalità della improvvisazione ed acquisire una cultura gestionale evoluta adeguata al mondo in cui già ci troviamo con una gestione professionale.

-

CAPITOLO 1

COSTITUZIONE

L'attività sportiva dilettantistica, con l'introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate:

associazione sportiva dilettantistica:

riconosciute

non riconosciute

società di capitali distinte in:

società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative

1.1 Costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica

La costituzione di una associazione sportiva dilettantistica comporta i seguenti adempimenti:

- a) redazione atto costitutivo e statuto;
- b) inizio attività IVA;
- c) iscrizione albo ONLUS (solo se è prevista attività prevalentemente di utilità sociale);
- d) comunicazione alla S.I.A.E.;
- e) iscrizione al Repertorio Economico ed Amministrativo tenuto dalla locale CCIAA.

MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEFINITA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, SONO:
--

- | |
|---|
| <p>⇒ <input type="checkbox"/> NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO</p> <p>⇒ <input type="checkbox"/> INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97</p> <p><input type="checkbox"/> REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE o TRE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA.</p> <p><input type="checkbox"/> CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> |
|---|

PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA RICHIEDERE CONTESTUALMENTE (entro trenta giorni) o SUCCESSIVAMENTE (se l'attività commerciale è iniziata successivamente) AL CODICE FISCALE ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O TRAMITE UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE FISCALE INDICANDO IL CODICE 92.62.1.

ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO.

a) redazione atto costitutivo e statuto.

Le associazioni sportive possono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata con autenticata o scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà odierna è quella della scrittura privata registrata. L'atto costitutivo è il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo.

CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO

* LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'

* I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI)

* NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA

*L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI)

* LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.
--

Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e contiene gli obiettivi dell'ente e le norme che regolano il suo funzionamento. Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica deve ottemperare alle norme previste dal D.lgs 460/97, contenute nel comma 8 dell'art. 148 del TUIR, di seguito esposte:

- **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili** o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- **disciplina uniforme del rapporto associativo**, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- **obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- **intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le associazioni che non adeguano i propri statuti alle norme di cui sopra, non possono usufruire delle norme agevolative previste dai commi 3, 5, 6, e 7 dell'art. 148 del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 148 del TUIR evidenzia che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

Il comma 5 dell'art. 148 evidenzia che per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

Il comma 6 dell'art. 148 evidenzia che l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

Il comma 7 dell'art. 148 evidenzia che per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

CONTENUTI DELLO STATUTO

- * ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO

- * DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

- * SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELL'ATTIVITA'

- * DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLE MODALITA' ASSOCIATIVE
(SOCI MAGGIORENNI: UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI)

- * INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO SOCIALE DEPUTATO A DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI
(TESSERE) E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA')

- * DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

- * REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA-CONSIGLIO-ECC.....)

- * DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO

- * MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

* OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

* SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO: FINI UTILITA' GENERALE, SENTITO L'ORGANISMO GARANTE)

b) inizio attività iva.

Dopo la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, ma prima della sua registrazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (in quanto, in sede di registrazione occorre produrre il Codice Fiscale, che, in caso di costituzione coincide con la partita IVA), si procede alla richiesta di attribuzione del numero di partita iva (l'inizio attività dell'associazione) a norma dell'art. 35 del D.P.R. 633/1972. Per effettuare tale comunicazione si utilizza il Modello Iva AA 7/6 al quale si allega in fotocopia l'atto costitutivo e statuto dell'associazione e il documento di riconoscimento del rappresentante legale. Analogamente può essere fatto presso un Intermediario Autorizzato (Dottore Commercialista, Ragioniere, ecc.). Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 (di cui esporremo successivamente) devono effettuare tale opzione nella prima dichiarazione mod. UNICO successiva all'inizio dell'attività, nel quadro VO. La richiesta di inizio attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'associazione o dall'inizio dell'attività commerciale, se successiva.

c) comunicazione Onlus.

Il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; rientrano in tale categoria gli Enti non commerciali che operano in particolari settori di interesse collettivo per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; tra queste attività

rientra **lo sport dilettantistico rivolto a categorie svantaggiate**. L'anagrafe unica delle ONLUS è attualmente istituita presso il Ministero delle Finanze; le associazioni sportive dilettantistiche, entro 30 giorni dalla loro costituzione, devono darne comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente utilizzando l'apposito modello. Le ONLUS devono obbligatoriamente adeguare il proprio statuto alle norme previste dal D.lgs 460/97 e nella loro denominazione includere la sigla "ONLUS" .

d) comunicazione Siae.

Il Ministero delle Finanze ha delegato **la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)** ad effettuare controlli con periodicità trimestrale agli Enti non commerciali. Pertanto, entro 30 giorni dalla costituzione l'associazione deve comunicare l'inizio attività iva alla SIAE utilizzando l'apposito modello e allegando in fotocopia l'atto costitutivo e statuto, l'inizio attività IVA (Modello AA 7/6) e il documento di riconoscimento del rappresentante legale.

e) iscrizione al R.E.A. tenuto presso la locale CCIAA

Iscrizione al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio con il modello R, debitamente bollato, firma autenticata da pubblico ufficiale del Legale Rappresentante, con allegata una copia registrata di atto costitutivo e statuto, versamento da verificare presso CCIAA di competenza

-

1.2 Costituzione di una società sportiva di capitali

-

L'articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l'introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica:

- la società per azioni;

- la società in accomandita per azioni;
- la società a responsabilità limitata;
- società cooperative.

Lo statuto di una società sportiva di capitali deve uniformarsi ai seguenti principi:

- assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI.
- rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione.
- Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l'oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica.
- Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo nell'amministrare un'altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un'altra società sportiva dilettantistica.
- Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97.
- Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi (tale obbligo non è più previsto dalla Legge, ma, nella quasi totalità dei casi dallo Statuto delle singole Federazioni).

Sono esentati dalle previsioni sopra riportate i gruppi sportivi militari firmatari di convenzioni con il CONI.

1.3 Statuti tipo di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive di capitali.

Statuto tipo di associazioni sportive dilettantistiche

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1. DENOMINAZIONE E SEDE

È stata costituita in _____ (_____) via _____ n. ____
l'associazione denominata " _____ ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA", ma potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,
succursali anche altrove, in tutto il territorio italiano.

Articolo 2. SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. Essa ha per oggetto di attività l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la partecipazione a manifestazioni e gare di pesca sportiva. A tale scopo l'associazione potrà organizzare gare, partecipare a manifestazioni sportive dilettantistiche, gestire spazi pubblicitari in suddette gare e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport dilettantistico in genere, ivi compresa l'attività didattica. L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione _____ o enti alle quali delibererà di aderire.

Articolo 3. DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art.6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- reale condivisione dello scopo sociale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo tra cui il presidente dell'associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'Art. 6.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi

nazionali ai quali l'Associazione delibera di aderire.

Articolo 6. DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disanima dagli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7. ORGANI

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale dei soci
- Il presidente
- Il consiglio direttivo

Articolo 8. ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvedono il Consiglio Direttivo.

Articolo 9. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo a soci. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 10. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di

ciascun anno e comunque entro il 30 giugno, per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del consiglio direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di Aprile .

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tali ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'Art. 11.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma , in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo Art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria , da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'Art. 11:

- L'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (ART. 13) ;
- L'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche ;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione.
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'Art. 28 del presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal consigliere più anziano quale socio o di età. Il presidente provvede a nominare il segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell'assemblea viene conservato agli atti dell'associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso

la sede dell'associazione e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

ART 11 . CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'albo dell'associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

ART. 12 VALIDITA 'ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (METÀ PIÙ DI UNO) dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

ART.13 MODIFICHE STATUTO

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole del 75% dei soci presenti e della maggioranza dei soci iscritti.

Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza in tal caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.

ART.14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di cinque

eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del consiglio dal consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente o in caso di suo impedimento dal vicepresidente e dal segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

ARTICOLO 15. DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

ART. 16 CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

ART.17 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare.

Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessione di beni ai soci associati o partecipanti, ai componenti del consiglio direttivo, a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell'assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto;

ARTICOLO. 18 IL BILANCIO E IL RENDIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

ARTICOLO. 19 IL PRESIDENTE

Il presidente per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il presidente ed il consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il presidente, il consiglio direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'associazione ed inserito nel libro verbali del consiglio direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 20 . IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 21 . ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 22 . INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società affiliate ai medesimi enti e federazioni alle quali l'associazione delibera di aderire.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.

ARTICOLO 23. PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi ed enti ed associazioni, dalle erogazioni liberali di soci o terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'associazione. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa.

ARTICOLO 24 . SEZIONI

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 25 . TRASFORMAZIONE

L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n.50.

ARTICOLO 26 . CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute dall'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale .

ARTICOLO 27 . SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione .

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FINE

Statuto tipo di Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata senza scopo di lucro (meramente indicativo: in merito si consiglia di consultare un Commercialista che analizzi le necessità specifiche della Società).

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art.1)- DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata

" _____ "

Art.2)- SEDE

La Società ha sede legale in “ _____ ” ma potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art.3)- OGGETTO

La Società ha per oggetto:

l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche in particolare del _____ dilettantistico, nonché qualsiasi sport, sia nel settore maschile che femminile, riconosciuto dal Coni; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali; la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale e dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva cui si affilia; la gestione di un centro addestramento sportivo; l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali; l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste; l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali, sportive e ricreative, ivi compresa anche la gestione di bar, punti di ritrovo, pizzeria, ristorante, tavola calda e attività similari, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dalla CEE, dallo Stato e dagli EE. LL. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e delle Federazioni Sportive a cui intende affiliarsi.

Essa potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale,

commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonchè assumere partecipazioni, purchè non a fini di collocamento, in altre ditte o Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della Società nè essere svolte nei confronti del pubblico.

In ogni caso la Società non ha fine di lucro.

Art.4)- DURATA

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga od anticipato scioglimento a sensi di legge.

Art.5)- CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro “ _____ ” diviso in quote a sensi di legge.

La Società potrà assumere dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

E' tassativamente vietato alla società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

Art. 6)- DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali

Art.7)- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo degli altri soci o l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere, in tutto o in parte, la propria quota per atto tra vivi, deve comunicare la sua decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento o il valore della quota.

Entro il termine di decadenza di 30 giorni da tale notizia gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote di partecipazione possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato dagli altri soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

In ogni caso di trasferimento a titolo gratuito il valore della quota, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'Arbitro Unico ; è facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall' Arbitro Unico.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la Società.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento delle quote fra coniugi o fra parenti in linea retta, intendendosi tale trasferimento libero da ogni limitazione.

Art. 8)- DECESSO DEL SOCIO

In caso di morte di un socio è data facoltà ai soci superstiti di liquidare la quota ai successori a titolo universale o particolare del socio defunto a meno che preferiscano sciogliere la Società ovvero continuarla con i successori stessi e questi vi acconsentano.

La Società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti i successori del defunto.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte

dai soci con le maggioranze previste dal successivo art. 18, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto

Art. 9)- RECESSO DEL SOCIO

Ai soci è consentito il diritto di recesso nei casi e nei modi previsti dalla legge

Art. 10)- LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dagli artt. 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi successori sulla base di una Situazione Patrimoniale appositamente redatta con riferimento alla data del recesso o del decesso ed in conformità a quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 2473 del C.C.

Art.11)- AMMINISTRAZIONE

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale cui la società intende affiliarsi o è affiliata decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art.12)- DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Ove siano stati nominati più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, ed ove sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione:

- qualora venga a cessare per qualsiasi causa un numero di Amministratori o Consiglieri inferiore alla metà degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori o Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea;

- qualora venga a cessare per qualsiasi causa un numero di Amministratori o Consiglieri almeno pari alla metà degli stessi, decadono tutti gli Amministratori o l'intero Consiglio e gli altri Amministratori o componenti del Consiglio di Amministrazione devono entro sessanta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo l'organo amministrativo potrà compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 13)- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Comitato Esecutivo o uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai suoi membri ovvero a mezzo fax o mediante e-mail con avviso di ricezione, ai Sindaci Effettivi o al Revisore se nominati, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi o il Revisore se nominati.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14)- POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro sessanta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati

atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 15)- RAPPRESENTANZA

Ove la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, allo stesso compete la rappresentanza generale della Società.

Ove la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

Ove la Società sia amministrata da più Amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, in conformità a quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 16)- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 17)- ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo legale dei conti potrà essere affidato dai soci ad un organo costituito da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due Supplenti, o da un Revisore che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il

Collegio è stato ricostituito.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Il compenso dei Sindaci e del Revisore è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. la nomina di un Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 18)- DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto e sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 19)- ASSEMBLEA

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

Art. 20)- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede

sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima adunanza, l'Assemblea non risulti validamente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21)- SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e

dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22)- DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art. 23)- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del C.C. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 24)- BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3.

Art. 25)- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale dovrà essere assegnato in conformità alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni per le Società Sportive Dilettantistiche.

Art. 26)- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la Società o fra la Società e gli eredi dei soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario in cui ha sede la società.

L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedura emettendo, entro sei mesi dal mandato a pena di decadenza, un lodo inappellabile e vincolante per le parti come se fosse la loro volontà negoziale.

Art. 27)- NORMA GENERALE

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di Società a Responsabilità Limitata nonché alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della federazione cui questo ente intende affiliarsi o è affiliato ed alle disposizioni emanate dai componenti organo federali, per quanto compatibili.

CAPITOLO 2

REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti:

- a) regime ordinario;
- b) regime semplificato;
- c) regime forfetario di cui all'art. 145, D.P.R. 917/1986,.
- d) Regime forfetario di cui alla 398/91.

2.1 Regime ordinario

E' il regime contabile obbligatorio per gli Enti non commerciali che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività. Alle associazioni che adottano tale regime si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 600/1973. Gli Enti non commerciali difficilmente adottano tale regime perché dalle attività commerciali generalmente svolte, non conseguono ricavi che superino i limiti indicati precedentemente .

2.2 Regime semplificato.

E' il regime contabile che può essere adottato dalle associazioni che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 D.P.R. 600/1973. Anche tale regime, nella realtà, non viene generalmente adottato dalle associazioni.

2.3 Regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986

Gli Enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per il regime forfetario di cui all'art. 145 D.P.R. 917/1986 che consiste nell'applicare all'ammontare dei ricavi commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente:

1) attività di prestazioni di servizi:

fino a € 15.493,71 con coefficiente di utile pari al 15%;

oltre € 15.493,71 fino a € 185.924,48 con coefficiente di utile pari al 25%;

2) altre attività

fino a € 25.822,84 con coefficiente di utile pari al 10%;

oltre € 25.822,84 fino a € 516.456,90 con coefficiente di utile pari al 15%.

2.4 Regime forfetario di cui alla L. 398/91

E' il regime contabile più utilizzato dalle associazioni e dalle Società sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre; abbiamo pertanto ritenuto opportuno dedicare a tale opzione maggiore spazio espositivo.

Il regime forfetario previsto dalla L. 398/91 può essere adottato quando si realizzano contestualmente due importanti requisiti:

1) requisito soggettivo;

2) requisito oggettivo.

1) requisito soggettivo

Destinatari di tale regime fiscale sono:

a) le società sportive;

b) le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una Federazione Sportiva Nazionale e/o da un Ente di Promozione Sportiva, nonché le F.S.N.;

c) associazioni senza scopo di lucro e pro-loco;

La norma prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non affiliate ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un Ente nazionale non possono adottare

il regime della L.398/91, mentre ciò non succede per le altre associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

2) *requisito oggettivo.*

I proventi commerciali del precedente periodo d'imposta non devono superare il limite di € 250.000,00; tale tetto è stato fissato con la Finanziaria 2003, Legge 289 del 27/12/2002 articolo 90 comma 2. Vengono considerati proventi commerciali i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir e le sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir.

L'opzione per la L. 398/91 è vincolante per un quinquennio, ma se nel corso di un esercizio si supera il limite di € 250.000,00 si applica il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

La legge 398/91 prevede delle agevolazioni :

- a) ai fini iva;
- b) ai fini delle II.DD.;
- c) ai fini della tenuta dei libri contabili;
- d) applicazione dell'art. 25, c. 2, della L. 133/1999 che prevede l'esclusione di alcuni proventi dal reddito imponibile.

a) *iva*

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare in maniera forfetaria, cioè non si detrae l'iva sugli acquisti dall'iva sui ricavi, ma si versa l'imposta a debito secondo determinate percentuali, che sono le seguenti:

- 50% dell'iva a debito sui proventi commerciali generici, compresa la pubblicità;
- 90% dell'iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;

- 2/3 dell'iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica.

L'iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell' 1%, attraverso banca, posta ovvero il concessionario della riscossione .

L'aliquota iva applicata generalmente è quella del 20%; con una eccezione con decorrenza dal 01/01/2000 sulle attività di spettacolo ove il prezzo d'ingresso non supera € 12.91, si applica l'aliquota del 10%.

La L.398/91 esonera le associazioni sportive dilettantistiche dalla presentazione della Dichiarazione Iva periodiche mensili ed annuale.

b) Imposte dirette (IRES e I.r.a.p.)

Le associazioni sportive dilettantistiche sono considerate dal fisco un ente giuridico autonomo a tutti gli effetti e pertanto il reddito prodotto da tali Enti è soggetto all' IRES, cioè all'imposta sui redditi delle persone giuridiche. Con l'opzione della L. 398/91 il reddito imponibile ai fini IRES è dato dal 3% dei proventi commerciali sommato alle eventuali plusvalenze patrimoniali.

Ai fini I.R.A.P. il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini IRES i costi indeducibili ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive.

Il reddito imponibile così ottenuto dovrà essere dichiarato presentando il Modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

Verifica degli adempimenti dell'Associazione in regime L. 398/91

Attività	Ai fini IRPEG/IRAP	Ai fini I.V.A.	Adempimento
----------	-----------------------	----------------	-------------

Proventi attività istituzionale	Non producono reddito	Non producono ricavi I.V.A.	Rendiconto finale e contabilità periodica
Proventi spettacoli sportivi (Biglietteria)	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi commerciali	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi per sponsorizzazioni	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 10%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi da diritti di ripresa	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 33%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24

c) *Tenuta libri contabili.*

Con l'opzione della L. 398/91 l'associazione è esonerata dalla tenuta dei libri contabili previsti dal D.P.R. 633/72. Ai fini iva dovrà istituire solo il registro Iva D.M. 11.2.1997 nel quale si dovranno annotare entro il 15° giorno di ogni mese tutte le entrate conseguite dall'ente nel mese precedente, distinte in quote sociali, entrate commerciali, contributi da enti locali ed ogni altro tipo di entrate. Tale registro nella sua istituzione non fu predisposto per gli Enti non commerciali, in quanto è nato per essere utilizzato da altri contribuenti (contribuenti minimi) pertanto deve essere adattato da ogni associazione riportando le voci di entrata che interessano.

In base alle modifiche previste dalla L. 383/2001 è stato soppresso l'obbligo della vidimazione dei registri Iva.

L'ente è obbligato alla tenuta di due libri sociali: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel libro soci devono risultare annotati i dati dei soci componenti del Consiglio Direttivo, dei soci fondatori (cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione) e dei soci ordinari che, successivamente, presentino domanda di ammissione all'associazione e che vengano ammessi con delibera assembleare della associazione. Quest'ultima, preferibilmente con periodicità trimestrale, deve aggiornare il proprio libro soci in base alle domande di ammissione ricevute ed accettate nel periodo di riferimento. Nel libro verbali assemblee devono risultare tutti i verbali relativi alle assemblee dei soci. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e tutte le volte che i soci lo ritengano necessario durante la vita dell'associazione. In base alle ultime disposizione dettate dalla L. 383/2001, i libri sociali devono sempre essere vidimati preventivamente al loro utilizzo.

d) *art. 25, co. 2, L. 133/1999*

Le agevolazioni previste dall' art. 25, co. 2, L. 133/99 si applicano solo alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, o da una Federazione Sportiva Nazionale, o da un Ente di Promozione Sportiva che abbiano optato per la L. 398/91. Pertanto sono esclusi da tale agevolazione le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano però optato per la 398/91.

In base a tale legge vengono esclusi dalla base imponibile i seguenti proventi:

- ricavi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell'art. 108, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986; per un massimo di due eventi l'anno e per un ammontare massimo di € 51.645,69 annui.

La Circolare Ministeriale 43/2000 ha fornito dei chiarimenti su quali attività possono essere considerate connesse all'attività istituzionale, considerando tali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita materiale sportivo e gadget;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali;
- lotterie.

Le raccolte pubbliche di fondi devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 143 co. 3, D.P.R. 917/1986 e cioè devono essere pubbliche, occasionali, effettuate tramite l'offerta di beni o di servizi di modico valore e organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le associazioni che organizzano una raccolta pubblica di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, un rendiconto da dove risultino tutti i proventi e le spese relative alle raccolte di fondi organizzate. Tali rendiconti per chiarezza contabile vanno riportati in calce al bilancio annuale e allegati al libro verbali assemblee. Le disposizioni previste dalla L. 398/91 si applicano alle società sportive dilettantistiche di capitali, ma su questo punto si

aspettano diversi chiarimenti. Infatti è improbabile che alle società di capitali si potranno applicare tutte le agevolazioni previste dalla L. 398/91; pertanto una società sportiva di capitali dovrà comunque tenere i libri sociali, redigere un bilancio annuale da depositare presso il Registro Imprese e non potrà sottrarsi neanche agli adempimenti contabili quali tenuta del libro giornale, libro inventari, registro fatture di acquisto, fatture emesse e registro corrispettivi. Pertanto, si presume che la L. 398/91 alle società sportive di capitali troverà applicazione solo sul piano di determinazione dell'imponibile fiscale e di determinazione dell'iva: la determinazione dell'IRES e dell'iva dovuta verrà effettuata ,quindi, secondo le disposizioni previste dalla L. 398/91.

CAPITOLO 3

COMPENSI EROGATI DA ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

3.1 La legge n° 342 de 21/11/2002

Una società o associazione sportiva dilettantistica, per poter svolgere la propria attività e raggiungere i propri fini istituzionali, si avvale del lavoro svolto volontariamente da diverse figure sportive: l'istruttore, l'atleta, l'arbitro, l'allenatore, l'accompagnatore, il dirigente, il massaggiatore, il medico sportivo. Tali soggetti ricevono dall'associazione o società dei compensi o rimborsi spese soggetti ad un particolare trattamento fiscale previsto dalla L. 342/2000. Per rientrare nella L. 342/2000 è importante che si verificino: requisito soggettivo e requisito oggettivo.

Requisito soggettivo

I proventi in oggetto devono essere corrisposti da società o associazioni sportive dilettantistiche o altri organismi che abbiano finalità sportive dilettantistiche, esclusivamente a soggetti che abbiano partecipato direttamente all'attività sportiva.

I soggetti individuati dalla suddetta legge devono essere:

- atleti dilettanti;

- allenatori dilettanti;
- giudici di gara;
- commissari speciali preposti agli arbitri;
- dirigenti che consentono il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- medici sportivi;
- massaggiatori.
- ogni altro soggetto la cui opera è indispensabile allo svolgimento della attività sportiva.

Requisito oggettivo

I proventi in oggetto sono i seguenti:

- rimborsi forfetari;
- compensi;
- premi;
- indennità di trasferta

Restano esclusi, perché esenti, le indennità chilometriche e il rimborso di spese documentate (vitto, alloggio, ecc.) sostenute in occasione di manifestazioni sportive avvenute fuori dal territorio comunale.

Disciplina fiscale.

La L. 342/2000 dispone quanto segue:

- sono esclusi dal reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. i rimborsi, i compensi e le indennità per un importo non superiore a i a € 7.500,00 annui;
- superati € 7.500,00 e fino ad un importo di € 28.158,28 si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al primo scaglione di reddito, più le addizionali i.r.pe.f.;
- superati € 28.158,28 complessivi, si applica una ritenuta a titolo di acconto pari al primo scaglione di reddito più le addizionali i.r.pe.f.

Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2003 agli scaglioni di reddito Irpef, la percentuale da applicare, pari al primo scaglione di reddito, è del 23% più l'addizionale regionale, mentre nessuna ritenuta dovrà essere applicata a titolo di addizionale comunale e provinciale.

Si riassume di seguito quanto sopra esposto:

LIMITI DI REDDITO	IMPONIBILITA'	RITENUTA
FINO A € 7.500,00	NO	NO
OLTRE € 7.500,00 FINO a € 28.158,28	SI	A TITOLO D'IMPOSTA
OLTRE € 28.158,28	SI	A TITOLO D'ACCONTO

Le società o associazioni sportive dilettantistiche che erogano questo tipo di compensi devono, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, rilasciare al soggetto percipiente una certificazione dei compensi che sono stati corrisposti. L'associazione dovrà inoltre presentare il Modello 770 sui compensi corrisposti agli atleti nel periodo d'imposta precedente. L'attestazione dovrà indicare sia i compensi esenti che quelli imponibili ai fini irpef. Anche il soggetto percipiente ha degli obblighi dichiarativi, a seconda dell'entità dei compensi riscossi.

In particolare si avrà:

- per compensi fino a € 7.500,00: nessun obbligo dichiarativo (se non esistono altri redditi);
- per compensi oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 e senza altri redditi da dichiarare: nessun obbligo dichiarativo (se non esistono altri redditi);
- per compensi oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 in presenza di altri redditi da dichiarare: dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- per compensi oltre € 28.158,28: dichiarazione dei redditi (Modello Unico).

E' importante precisare che la L. 342/2000 non si applica se i soggetti che partecipano all'attività sportiva della società o associazione sono legati ad essa da un rapporto di lavoro dipendente.

Il trattamento fiscale previsto dalla L. 342/2000 si applica anche ai redditi percepiti da atleti stranieri non residenti nel territorio italiano.

3.2 Co. Co. Co. in tre categorie nello sport

Come noto le attività sportive dilettantistiche possono essere remunerate attraverso indennità, rimborsi e compensi. Per questi ultimi sono previsti dei tetti massimi di esenzione oggi pari a € 7.500,00 annue. Per somme eccedenti è prevista l'applicazione di una ritenuta pari al 23% fino a € 28.158,28 a titolo definitivo e per la parte eccedente una ritenuta a titolo di acconto.

Per quelle prestazioni che esulano da tale tipologia di rapporto è andata affermandosi la collaborazione coordinata e continuativa detta CO.CO.CO.

Le CO.CO.CO. prestate nei confronti delle Associazioni sportive, per qualunque finalità, sono tra i pochi casi in cui non si rendono applicabili le disposizioni previste dalla Riforma Biagi.

Nel mondo dello sport si è avviato un uso ricorrente di tale tipo di collaborazioni. Molte società ed associazioni sportive dilettantistiche possono stipulare contratti di lavoro cosiddetto "parasubordinato" soprattutto nelle aree amministrativo-gestionale,

ma anche per attività prettamente sportive che sono quelle che ci riguardano più da vicino. Con l'art. 44 c. 6 della citata Legge Finanziaria per il 2003, la L. 289 del 2002, è stato abolito, con grande favore da parte di molti, il divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. Questa importante modifica dissuade una certa porzione di contribuenti potenziati dall'evadere il reddito da lavoro diverso e supplementare rispetto a quello primario da pensione.

Si introduce con l'art. 44 c. 6 una modifica importante nella determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali cui sono soggetti coloro che hanno provveduto alla iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/95 che meglio tratteremo in questo intervento.

Alla predetta gestione affluisce il 10% delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse.

Le già esistenti due categorie di lavoratori soggetti a copertura previdenziale e quelle degli iscritti ad altre gestioni, ovvero pensionati, si suddividono ulteriormente.

La norma prevede per i collaboratori titolari di pensione diretta, l'incremento dell'aliquota contributiva dall'attuale 10% al 12,50% per il 2003 ed al 15% per il 2004. Vediamo cosa dovrà fare il committente di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo:

Inquadramento ai fini delle imposte sui redditi e relativi adempimenti.

Ai fini Irpef i redditi derivanti da CO.CO.CO. vengono classificati come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e come tali soggiacciono ai sensi dell'art. 50 del T.U.I.R. alle regole dell'art. 49 della citata norma per lavoro dipendente. Quindi la configurazione di tali lavoratori comporta l'obbligo per il committente della tenuta

dei libri paga e matricola. In tali libri, vidimati preventivamente presso l'INAIL, vanno annotati: nel primo tutti i dati anagrafici e data di inizio del rapporto di lavoro e fine, oggetto delle prestazioni; nel secondo, i dati relativi al corrispettivo lordo periodico nell'anno solare, delle ritenute previdenziali e fiscali ed il netto pagato.

Sulle somme corrisposte con periodicità pressoché mensile il committente dovrà determinare le ritenute a norma dell'art. 23 DPR 600/73 ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della nuova deduzione inserita dalla Finanziaria 2003, infatti il comma 1 modificato dall'articolo 2 ha introdotto nel TUIR l'art. 10 BIS (ora 11), ed effettuando le detrazioni rapportate al periodo stesso. Tali detrazioni sono operate sulla scorta di una preventiva dichiarazione rilasciata dal collaboratore percipiente nella quale attesta di avervi diritto. Entro il secondo mese dell'anno successivo, il committente effettuerà il conguaglio fra le ritenute operate e l'imposta dovuta. Si determinerà l'addizionale regionale e comunale, si effettuerà il versamento che potrà essere corrisposto con un massimo di 11 rate con scadenza mensile e comunque non oltre il mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Entro il 3° mese successivo il committente dovrà rilasciare ad ogni collaboratore la certificazione dei redditi corrisposti, delle ritenute fiscali e previdenziali applicate, delle detrazioni effettuate e degli oneri riconosciuti, in base al prospetto approvato dalla Agenzia delle Entrate, il cui ultimo aggiornamento è il Modello CUD 2004. Infine, in qualità di sostituto d'imposta, il committente è tenuto a presentare l'apposita dichiarazione sul Modello 770.

Per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali per le CO.CO.CO. è stata istituita con la già citata L. 335/95 presso l'INPS, una apposita gestione separata alla quale ogni collaboratore dovrà iscriversi indicando i dati anagrafici propri, dati del committente, tipologia del rapporto (vedi prospetto) e copie del contratto di CO.CO.CO. stipulato.

L'onere del contributo alla gestione separata INPS è suddiviso in due parti: una quota pari a 2/3 a carico del committente, la restante quota pari a 1/3 a carico del

collaboratore al quale dovrà essere trattenuta al momento della corresponsione del compenso.

Come accennato in premessa l'art. 44 c. 6 della Finanziaria 2003 ha apportato alcune modifiche per la determinazione dell'aliquota del contributo INPS da applicare ad ogni singolo rapporto. I collaboratori sono suddivisi in 3 categorie:

a) soggetti che effettuano versamenti obbligatori ad altre gestioni previdenziali.

b) soggetti che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta.

c) soggetti, non pensionati, iscritti alla gestione separata INPS.

Per i soggetti di cui al punto a) il contributo INPS è determinato nella misura del 10% (non si prevede variazione di aliquota nel tempo); per i soggetti di cui al punto b) l'applicazione del contributo INPS con l'aliquota del 12,50% per il 2003 e del 15% per il 2004; infine, per i soggetti di cui al punto c) il contributo è determinato in misura pari al 17,80% che verrà elevato di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento del 19%.

Quanto al termine di versamento dei contributi di cui sopra, è importante evidenziare che è il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che la retribuzione sia avvenuta o meno.

Ultimo adempimento per il contribuente, la presentazione all'INPS del modello GLA nel quale vengono riepilogati i totali dei contributi versati (GLA/R) e il dettaglio delle trattenute effettuate ad ogni collaboratore (GLA/C). Per trasmettere all'Ente tali modelli, le scadenze sono:

- 31 marzo se avviene con cartaceo;
- 30 aprile se avviene su supporto magnetico o tramite internet. Ulteriore osservazione che va fatta in merito a quanto suesposto è che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche somme e valori in genere, corrisposti dal committente entro il 12 del mese gennaio dell'anno di imposta successivo a quello di riferimento.

Da precisare che con circolare n° 42 del 26/02/2003 (esposta di seguito) l'Inps ha escluso dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-professionale di natura non professionale.

Per le associazioni sportive i redditi di coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-professionale di natura non professionale sono assimilati ai compensi ed alle indennità forfetarie di cui all'art. 67 TUIR.

L'art. 90, al comma 3, della legge finanziaria 2003 classifica tra i redditi "diversi" di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m) del TUIR anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell'ambito dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis del T.U.I.R., preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale. Si rammenta, a tal proposito, che il legislatore era già intervenuto con analoga disposizione nell'anno 2000, con l'art. 37 della legge n. 342/2000, allorché classificò quali "redditi diversi" i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, ecc. (cfr. circolare n. 32 del 7 febbraio 2001).

Per quanto riguarda l'Inail, l'Ente, con una nota del 19/03/2003, fa sapere che i Co.co.co. che ricevono indennità per attività amministrativo-gestionali esercitate per conto di associazioni o società sportive dilettantistiche non sono da assicurare contro gli infortuni sul lavoro.

Conseguentemente, debbono considerarsi superate le istruzioni con le quali in precedenza era stata affermata l'assicurazione obbligatoria per i Co.co.co. impegnati in attività amministrativo-gestionale estranea alla promozione sportiva dilettantistica perseguita dall'associazione o società sportiva.

CAPITOLO 4

DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Con l'introduzione della Finanziaria 2003 sono state apportate varie modifiche sulla deducibilità delle erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. E' importante a tal proposito distinguere se l'erogazione a favore della società o dell'associazione viene effettuata da una persona fisica (soggetto I.r.pe.f.) o da una persona giuridica (soggetto IRES).

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche possono detrarre tale contributo dai propri redditi fino ad un limite massimo di € 1.500,00; per le persone giuridiche, invece, è interamente deducibile l'erogazione liberale a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo di € 200.000,00, purchè la società o associazione posseda un settore giovanile riconosciuto da una federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva. E' infatti stabilito che tale somma di denaro venga a costituire per il soggetto erogante una spesa di pubblicità interamente deducibile.

Ai fini della deducibilità dal reddito, è obbligatorio che l'erogazione a favore della società o dell'associazione sportiva dilettantistica transiti dal conto corrente postale o bancario qualunque sia il suo importo.

CAPITOLO 5

OBBLIGO DI APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI

In base alle disposizioni dettate dall'art. 25 della L. 133/99 le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate alla tenuta di uno o più conti correnti postali o bancari, dal quale devono far transitare tutti i pagamenti e le riscossioni di importo pari e superiore a € 516,46.

Il mancato rispetto di questa norma comporta all'associazione le conseguenze di seguito indicate.

Per i versamenti effettuati a favore dell'associazione:

- l'indeducibilità dal proprio reddito per il soggetto erogante;
- l'imponibilità e quindi la conseguente tassazione per l'associazione percipiente.

Per i pagamenti effettuati dall'associazione:

- l'imponibilità e la conseguente tassazione per il soggetto percipiente;
- **la decadenza dei benefici della 398/91 e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da € 258,23 a € 2.065,83) per l'associazione erogante.**

I mezzi di pagamento che l'associazione deve utilizzare per i pagamenti di importo pari o superiore a € 516,46 possono essere:

- bollettini di conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile;
- bancomat o carta di credito.

CAPITOLO 6

SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'

6.1 Sponsorizzazione

La sponsorizzazione consiste in un contributo erogato da un'impresa pubblica o privata al finanziamento di uno spettacolo o manifestazione, allo scopo di promuovere:

- nome, ragione o denominazione sociale;
- marchio;
- immagine;
- attività e prodotti.

La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali, o scientifiche, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l'attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all'onere sostenuto dallo sponsor.

Caratterizzazione del contratto di sponsorizzazione è la reciprocità tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato.

Non è prevista la forma scritta obbligatoria per il contratto di sponsorizzazione obbligatorio, ma resta sempre la forma più consigliabile.

6.2 Contratto tipo di sponsorizzazione

L'anno 200X il giorno del mese di inVia
.....

tra

◆ la societàC.F. e P.I.con sede legale inViain persona del suo rappresentante legalenato ailresidente inViaC.F.....

◆ l'associazione sportiva dilettantisticaC.F. e P.I.con sede legale inVia in persona del suo rappresentante legale nato ail residente in ViaC.F.....

PREMESSO

Che l'associazione sportiva dilettantistica denominata svolge attività sportiva dilettantistica nel settore del ed è affiliata al si conviene e si stipula il presente contratto di sponsorizzazione disciplinato dalle seguenti regole:

- ◆ l'associazione sponsorizzata si impegna per tutta la stagione sportiva anno(o durante la manifestazione sportiva denominata del giorno organizzata in) ad apporre il marchio della società sponsorizzante su; delle dimensioni di di colore apponendo anche il marchio del
- ◆ la società sponsorizzante si impegna a fornire il marchio societario ed altro eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto;
- ◆ il presente contratto ha la durata di Nel caso in cui le parti del presente contratto intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione. Pertanto, non sono ammessi rinnovi taciti;
- ◆ per le prestazioni di sponsorizzazione del presente contratto la società sponsorizzante si impegna a erogare la somma di £. + iva da versare in L'associazione sponsorizzata rilascerà regolare fattura con quietanza a saldo;
- ◆ il presente contratto si considera risolto anticipatamente in caso di inadempienza da parte di uno dei contraenti. In tale caso si fa obbligo per l'associazione sponsorizzata di restituire (oppure per la società sponsorizzante di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione pubblicitaria non è stata o non potrà essere eseguita;

- ◆ □ per le eventuali controversie, le parti si impegnano e devolvono la lite ad un arbitro scelto di comune accordo tra esse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni che regolano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

La società sponsorizzante _____ l'associazione sponsorizzata _____

6.3 Pubblicità

La sponsorizzazione viene spesso confusa con la pubblicità, ma quest'ultima rispetto all'evento sportivo, è occasionale ed inoltre il trattamento tributario dei proventi conseguiti è diverso, soprattutto ai fini Iva.

6.4 Sponsorizzazione e pubblicità a confronto

Schematicamente la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione è la seguente:

PUBBLICITA':

- è occasionale rispetto all'evento sportivo;
- l'attività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni ecc.;
- l'iva da versare sui proventi è pari alla metà dell'importo iva indicato in fattura.

SPONSORIZZAZIONE:

- rispetto all'evento viene istituito uno specifico abbinamento;
- l'attività promozionale avviene, generalmente, tramite l'abbigliamento sportivo degli atleti;
- l'iva da versare sui proventi è pari al 90% dell'importo Iva indicato in fattura.

CAPITOLO 7

BILANCIO E DICHIARAZIONI FISCALI

7.1 Bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche devono redigere ed approvare entro i termini previsti dallo Statuto un bilancio economico dal quale devono evincersi i costi e i ricavi del sodalizio in un determinato esercizio sociale. Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche è esonerato dai molteplici obblighi previsti invece per il bilancio delle società di capitali (redazione bilancio CEE, deposito presso il Registro Imprese ecc..). Pertanto, non è previsto uno schema obbligatorio da adottare, purchè il bilancio dell'associazione abbia i requisiti della chiarezza e della trasparenza.

La maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche adottano uno schema di bilancio nel quale viene distinta l'attività istituzionale da quella commerciale. Fino ad oggi, infatti, l'attività istituzionale doveva essere l'attività prevalente affinché l'ente non perdesse la qualifica di ente non commerciale. Il comma 11 dell'articolo 90 ha cambiato questa realtà: le associazioni sportive dilettantistiche potranno svolgere le proprie attività senza preoccuparsi della congruenza tra ricavi commerciali e istituzionali, considerando che in caso di superamento della prima tipologia di ricavi rispetto alla seconda, l'associazione non perderà più la qualificazione di ente non commerciale. L'articolo 11, pertanto, ha eliminato un pericolo che incombeva su tutto l'associazionismo sportivo dilettantistico, restituendogli le certezze di comportamento in materia fiscale. Nonostante la nuova disposizione di legge, continua comunque ad essere opportuno redigere un bilancio economico nel quale viene distinta l'attività istituzionale da quella commerciale, ai fini della chiarezza e della trasparenza. Oltre al bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso, l'associazione sportiva dilettantistica deve redigere un bilancio preventivo della stagione sportiva futura. Tale documento è necessario soprattutto ai fini della richiesta di contributi agli EE. LL; questi ultimi, infatti, richiedono, oltre ad altri documenti, un bilancio di previsione dell'anno per il quale il contributo fa riferimento. Proponiamo di seguito uno schema di bilancio tipo.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 200__

ENTRATE	ATTIVITA' ISTITUZION ALI	ATTIVITA' COMMERC IALI	TOTALI
QUOTE SOCIALI			
CONTRIBUTI EE. LL.			
SPONSORIZZAZIONI			
PUBBLICITA'			
ALTRE ENTRATE			
TOTALE ENTRATE			
USCITE			
LOCAZIONI			
UTENZE TELEFONICHE			
UTENZE ENERGETICHE			
UTENZE VARIE			
SPESE VARIE			
VITTO E ALLOGGIO			
VIAGGI			
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO			
ATTREZZATURE SPORTIVE			
ARTICOLI E MATERIALE SPORTIVO			
AFFILIAZIONI			
TESSERAMENTI			
LICENZE FEDERALI			

ISCRIZIONI GARE/CAMPIONATI			
TASSE FEDERALI VARIE			
RIMBORSI FORF. L. 342/2000			
INDENNITA' DI TRASFERITA L. 342/2000			
COMPENSI L. 342/2000			
PREMI L. 342/2000			
TOTALE USCITE			

7.2 Bilancio delle società sportive di capitali

Si aspettano dei chiarimenti in merito, ma sembra scontato che le società sportive di capitali debbano procedere, come tutte le società di capitali, alla redazione del bilancio CEE suddiviso in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa che gli amministratori devono redigere ed approvare entro centoventi dalla chiusura dell'esercizio (lo statuto sociale può prevedere centottanta giorni a determinate condizioni) e depositarlo entro trenta giorni dall'approvazione presso il Registro delle Imprese.

7.3 Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno svolto in un esercizio attività commerciale, devono presentare, l'anno successivo, il Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati. Prendiamo in considerazione il Modello Unico Enti non Commerciali ed equiparati di un'associazione sportiva dilettantistica che ha optato

per la L. 398/91, visto che è la situazione più diffusa. I quadri che l'associazione dovrà compilare sono i seguenti:

Frontespizio: contiene tutti i dati relativi all'associazione, al rappresentante legale e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario. Nel caso in cui l'associazione sportiva dilettantistica sia anche una ONLUS, si dovrà barrare l'apposita casella;

Quadro RG: è il quadro dei redditi d'impresa in regime semplificata e regimi forfetari e, pertanto, è quello che compila l'associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la L. 398/91. Il reddito viene determinato forfetariamente indicando i ricavi totali conseguiti dall'associazione nell'esercizio precedente e in apposito rigo il 97% di tali ricavi; per differenza il reddito così ottenuto sarà pari al 3% dei ricavi commerciali; al reddito imponibile vanno sommate eventuali plusvalenze patrimoniali;

Quadro RN: viene effettuato il conteggio dell'IRES. Infatti nell'apposito rigo viene riportato il reddito imponibile a cui si applica la percentuale del 33% ottenendo così l'imposta che l'associazione dovrà pagare;

Quadro RO: vengono riportati i dati anagrafici del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica;

Quadro IQ: anche il reddito di un'associazione sportiva dilettantistica è soggetto all'Irap. Viene compilata la sezione III di questo quadro che è quella relativa ai soggetti in regime forfetario. Fino allo scorso anno all'imponibile Irap bisognava aggiungere i compensi pagati agli sportivi dilettanti nell'esercizio dell'attività commerciale; mentre rimanevano interamente deducibili ai fini Irap i compensi erogati agli sportivi dilettanti nell'esercizio dell'attività istituzionale. Il comma 2 dell'articolo 5 della Finanziaria del 2003 ha apportato delle modifiche: infatti dal 2003 le indennità e i rimborsi corrisposti agli sportivi dilettanti diventano somme sempre deducibili ai fini Irap; pertanto l'irrelevanza ai fini Irap dei compensi pagati agli sportivi dilettanti sarà completa: essi non verranno conteggiati né alla base imponibile relativa all'attività istituzionale (come già succedeva in precedenza) né quella relativa all'attività commerciale.

7.4 Modello 770

Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare il Modello 770 per dichiarare i compensi pagati ai lavoratori autonomi, i compensi pagati ai lavoratori dipendenti e anche i rimborsi forfetari di spesa, i compensi, i premi e le indennità di trasferta pagati agli sportivi dilettanti. Il Modello 770 che le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare non si differenzia da quello degli altri contribuenti. In particolare i quadri da compilare sono i seguenti:

Frontespizio: contiene tutti i dati relativi all'associazione, al rappresentante legale e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

Quadro Lavoro Autonomo: vengono indicate le somme pagate ai lavoratori autonomi per i quali l'associazione funge da sostituto d'imposta versando una ritenuta d'acconto; lo stesso quadro viene utilizzato per dichiarare i compensi, le indennità di trasferta e i premi che l'associazione corrisponde agli sportivi dilettanti. E' importante precisare che tali somme vanno dichiarate obbligatoriamente anche se inferiori a € 7.500,00 , cioè anche se l'associazione non paga alcuna ritenuta.

Quadro Lavoro Dipendente: viene utilizzato solo dalle associazioni che si avvalgono di personale dipendente. In tale quadro vengono indicati per ogni dipendente la retribuzione pagata, le detrazioni corrisposte, le ritenute irpef, i dati previdenziali e assistenziali; lo stesso quadro viene utilizzato per i compensi pagati in caso di collaborazioni coordinate e continuative.

Quadro ST: vengono riepilogati tutti i versamenti effettuati dall'associazione per conto di lavoratori autonomi, personale dipendente e sportivi dilettanti.

CAPITOLO 8

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE

Un paragrafo a parte deve essere dedicato alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, visto che le associazioni sportive dilettantistiche, col verificarsi di determinate condizioni, possono rientrate in questa fattispecie.

8.1 Soggetti che possono diventare ONLUS

E' condizione necessaria, ma non sufficiente, l'esistenza di un requisito soggettivo affinché si possa parlare di ONLUS. Infatti possono diventare ONLUS:

- le associazioni;
- le fondazioni;
- i comitati;
- le società cooperative;
- altri enti privati con o senza personalità giuridica.

Per esclusione, invece, non possono mai diventare ONLUS:

- gli enti pubblici;
- le IPAB
- le società commerciali diverse da quelle cooperative;
- le fondazioni bancarie;
- i partiti politici e i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali;
- le associazioni dei datori di lavoro;
- le associazioni di categoria.

Infine possono diventare parzialmente ONLUS:

- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato;
- le associazioni di promozione sociale.

Tali soggetti possono diventare ONLUS limitatamente alle attività esercitate e previste per tale soggetto, a condizione che per tale attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste per le ONLUS.

8.2 Settori di attività delle ONLUS

Come già detto in precedenza, non è sufficiente solo l'esistenza di un requisito soggettivo, in quanto i settori delle attività delle ONLUS sono limitati ai seguenti:

- 1) assistenza sociale e sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/09/1963 n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

La norma individua, quindi, questi undici settori vietando espressamente alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di esse.

Però per essere delle ONLUS non basta solo che un soggetto svolga attività in uno degli undici settori indicati sopra, ma è indispensabile che si verifichi un'altra condizione: infatti, bisogna tenere conto delle condizioni dei destinatari verso i quali il soggetto svolge attività, anche se ciò non vale per tutti i settori. Tali destinatari devono essere "**categorie svantaggiate**". Più precisamente:

a) settori nei quali il soggetto è sempre considerato ONLUS

- assistenza sociale e sanitaria;

- beneficenza
- tutela, promozione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/09/1963 n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22;
- promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

b) settori nei quali il soggetto è considerato ONLUS solo se l'attività è svolta nei confronti di categorie svantaggiate

- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

Prospetto riepilogativo

-

Settori di attività Delle onlus	Attività considerate sempre inerenti a finalità di solidarietà sociale	Attività considerate inerenti a finalità sociali solo	Attività direttamente connesse, non
--	---	--	--

		se svolte nei confronti di categorie svantaggiate	prevalenti rispetto all'attività istituzional e
Assistenza sociale e socio-sanitaria	Assistenza sociale e socio-sanitaria		
Assistenza sanitaria		Assistenza sanitaria	Assistenza sanitaria
Beneficenza	Beneficenza		
Istruzione		Istruzione	Istruzione
Formazione		Formazione	Formazione
Sport dilettantistico		Sport dilettantistico	Sport dilettantistico
Tutela patrimonio artistico	Tutela patrimonio artistico		
Tutela ambiente e natura	Tutela ambiente e natura		
Promozione cultura e arte	Promozione cultura e arte con apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato	Promozione cultura e arte	Promozione cultura e arte
Tutela diritti		Tutela diritti	Tutela diritti

civili		civili	civili
	Ricerca scientifica svolta da fondazioni		

Le Categorie svantaggiate possono riassumersi nei seguenti esempi:

- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportamentali, menomazioni non temporanee;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.

Si deve trattare quindi di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche, economico-familiare o di emarginazione sociale.

Le ONLUS possono anche svolgere attività connesse a quelle istituzionali, purchè non diventino attività prevalenti e, pertanto, i proventi da tali attività non devono superare il 66% delle spese complessive dell'Ente.

8.3 Clausole degli statuti delle ONLUS

Le ONLUS devono obbligatoriamente adeguare i propri statuti alle clausole indicate di seguito, che sono comuni a quelle delle associazioni sportive dilettantistiche menzionate anche in precedenza:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Oltre a queste clausole, gli statuti delle ONLUS devono contenere:

- l'uso nella denominazione sociale della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";
- lo svolgimento dell'attività in uno dei settori previsti dalla legge;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge a eccezione delle attività direttamente connesse.

Con circolare n° 14/E del 2003 l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni e le regole alle Direzioni Regionali per l'attività di controllo e di verifica fiscale in ordine alle ONLUS, con l'obiettivo di scoprire le "false ONLUS". I controlli saranno impostati su due livelli:

- il primo, sarà un riscontro formale nel quale la Direzione Regionale invierà alla ONLUS un questionario per accertarne le caratteristiche fondamentali. Potrà essere richiesta anche la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Qualora l'organizzazione riconosca di essersi erroneamente qualificata come ONLUS, può chiedere la cancellazione dall'anagrafe direttamente con la restituzione del questionario. E' punita con una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00, l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, la mancata restituzione dei questionari inviati o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere.
- il secondo, se la prima verifica evidenzierà fattispecie meritevoli di approfondimento, si passerà ai controlli sostanziali al fine di verificare se l'attività svolta dall'associazione rientra tra quelle previste dalla normativa delle ONLUS.

CAPITOLO 9

CREDITO SPORTIVO

L'articolo 90 della Finanziaria 2003 ai commi 12-16 introduce importanti novità per quanto riguarda il credito sportivo. L'Istituto per il credito sportivo, che ha sede legale a Roma, offre la possibilità di accedere, grazie all'istituzione di un fondo di garanzia, a mutui agevolati a medio e lungo termine ai fini della costruzione, dell'ampliamento del miglioramento e anche dell'acquisizione di impianti sportivi o anche per l'acquisizione di immobili destinati allo svolgimento di attività sportiva.

Possano usufruire del credito sportivo i seguenti soggetti:

- enti pubblici locali e altri enti pubblici;
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
- le società e le associazioni sportive con personalità giuridica riconosciute dal CONI;
- gli enti di promozione sportiva con personalità giuridica, riconosciuti dal CONI;
- le società e le associazioni sportive costituite senza fine di lucro aventi personalità giuridica e affiliate agli enti di promozione sportiva;

- ogni altro ente morale che persegua, in conformità alla normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

Con l'istituzione del fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo si agevoleranno molte associazioni e società sportive, anche se verranno comunque richieste delle garanzie ipotecarie e/o fideiussorie ai soggetti richiedenti il finanziamento.

Questo aspetto aveva fino ad ora scoraggiato le società sportive che per poter richiedere un mutuo all'Istituto dovevano offrire garanzie reali o fideiussorie per importi superiori alla somma richiesta e senza potervi includere eventuali ipoteche sull'impianto e/o sull'immobile in corso di acquisto o realizzazione.

L'Istituto gestirà il fondo di garanzia a titolo gratuito tramite un regolamento di prossima approvazione; ciò consentirà, presumibilmente, di ridurre le garanzie che le società sportive dovranno offrire per accedervi. Il fondo sarà finanziato dall'1% degli incassi lordi dei concorsi pronostici e dall'importo dei premi di tale concorsi colpiti da decadenza.

CAPITOLO 10

TRASFERIMENTI DI ATLETI DILETTANTI

La disciplina fiscale relativa al trasferimento di atleti dilettanti da una società sportiva ad un'altra è piuttosto articolata. Ciò dipende sia dagli accordi stipulati tra l'atleta e l'associazione, sia dalla normativa federale applicabile.

Per quanto riguarda gli accordi presi tra l'associazione sportiva e l'atleta dilettante, quest'ultimo non è titolare di un contratto vero e proprio con l'associazione sportiva in quanto riceve da quest'ultima somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, compensi e premi. La mancanza di un contratto vero e proprio non significa, però, che l'associazione non abbia diritto a percepire una somma nel momento in cui l'atleta viene trasferito presso un'altra associazione. Infatti molte federazioni sportive prevedono un premio di addestramento che la nuova società o

associazione deve corrispondere a quella di provenienza dell'atleta. Nella tabella riportata qui di seguito vengono indicati i casi possibili di trasferimento di atleta e il relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette ed ai fini i.v.a. previsto per ogni caso.

-

TIPI DI TRATTAMENTO

OPERAZIONE	NATURA DEL PROVENTO	NATURA FISCALE	DETERMINAZIONE	
Trasferimento di atleta dilettante a una società professionistica	Premio di addestramento e formazione tecnica – art. 6 ex legge n. 91/81	Sopravvenienza attiva tassabile	Importo equivalente a quello realizzato	
Trasferimento di un atleta dilettante da una società dilettantistica a un'altra società dilettantistica	Se pattuita, la somma percepita, anche se giustificata come concorso alle spese di addestramento, non ha la stessa natura del premio ex art. 6 legge n. 91/81	Plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile (non per le associazioni il regime ex legge 398/91)	Differenza tra i proventi realizzati e i costi sostenuti al netto degli ammortamenti. Non sono deducibili per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza i costi ricollegabili al vivaio se l'atleta si è formato nel vivaio stesso	

Prestito	Altri proventi	Ricavo tassabile	Importo equivalente a quello realizzato	
----------	----------------	---------------------	---	--

CAPITOLO 11

TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

La nuova normativa che regola la gestione di tombole, lotterie e pesche di beneficenza è entrata in vigore a partire dal 12 aprile 2002 con l'introduzione del DPR 430/2001.

In base alle norme contenute nel decreto menzionato sono consentite:

- Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/97, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza organizzati dai partiti o movimenti politici di cui la legge 2 gennaio 1997 n. 2, purchè svolte nell'ambito delle manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle suddette manifestazioni locali, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui al punto precedente;
- Le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

OGNI ALTRA FORMA, ANCHE SE ANALOGA, DI LOTTERIA, TOMBOLA, PESCA O BANCO DI BENEFICENZA E' VIETATA.

Riportiamo di seguito le principali definizioni e normative caratteristiche di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

LOTTERIA: è la manifestazione di sorte effettuata tramite la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se:

- 1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;
- 2) l'importo complessivo dei biglietti che si possono emettere, comunque sia frazionato l'importo degli stessi, non superi l'importo di € 51.645,69;
- 3) i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione progressiva.

Gli Enti che intendono organizzare questo tipo di manifestazione devono darne comunicazione entro i trenta giorni precedenti al Prefetto territorialmente competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua "l'estrazione". Eventuali variazioni devono essere comunicate entro lo stesso termine per consentire i controlli da parte degli Organi competenti. Alla suddetta comunicazione l'Ente organizzatore dovrà allegare il regolamento che deve indicare:

- la quantità e la natura dei premi;
- la quantità e il prezzo dei biglietti di vendita;
- il luogo in cui vengono esposti i premi;
- il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

TOMBOLA: è la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se:

- 1) la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui si effettua la tombola ed ai Comuni limitrofi;
- 2) le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.

3) I premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.911,42. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola.

Alla suddetta comunicazione l'Ente organizzatore dovrà allegare il regolamento che indichi la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella e la documentazione comprovante il versamento di una cauzione commisurata in base al valore complessivo dei premi da estrarre (*si considera il loro prezzo di acquisto o, in mancanza, il valore normale*). La cauzione viene versata a favore del Comune nel cui territorio si estrae la tombola ed ha scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione.

L'estrazione delle lotterie e delle tombole è pubblica: le modalità delle stesse sono riportate presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione. Dette comunicazioni indicheranno il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento e la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle messe in vendita.

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'Ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, i biglietti e le cartelle invendute, verificando che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto.

I biglietti e le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle e di ciò se ne dà comunicazione pubblica prima che avvenga l'estrazione.

L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; viene redatto un verbale sull'intera operazione la cui copia viene trasmessa al Prefetto e al Sindaco.

Per le tombole, entro trenta giorni successivi all'estrazione, l'Ente organizzatore presenterà al Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi

ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione, il Sindaco provvede allo svincolo della cauzione. Nel caso in cui i premi non vengano pagati al vincitore entro i trenta giorni successivi, il Comune disporrà il vincolo della cauzione.

PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: è la manifestazione di sorte effettuata con vendita di biglietti una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. E' consentita se:

- 1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione;
- 2) il ricavati di essa non deve eccedere € 51.645,69.

Gli Enti organizzatori devono dare comunicazione nei trenta giorni precedenti alla manifestazione al Prefetto territorialmente competente ed al Sindaco del Comune in cui si effettua l'estrazione indicando il numero dei biglietti ed il relativo prezzo. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro lo stesso termine per consentire i controlli da parte degli organi competenti.

Per le pesche o i banchi di beneficenza un responsabile dell'Ente organizzatore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, in presenza del sindaco o di un suo incaricato, alla chiusura delle operazioni redigendo un apposito verbale la cui copia verrà trasmessa al Prefetto e al Sindaco.

Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

- delle condizioni previste dai suddetti regolamenti;
- della necessità di ricorrere allo svolgimento di tali manifestazioni per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente organizzatore.

I Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dal tipografo stampatore.

ASPETTI FISCALI PER LOTTERIE, TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA.

I.V.A: L'i.v.a relativa all'acquisto dei beni o dei servizi utilizzati per la realizzazione di manifestazioni a premio è totalmente indetraibile. Nel caso in cui i beni o le prestazioni di servizi oggetto di premio non siano soggetti ad i.v.a, l'Ente organizzatore la manifestazione deve sottoporre il bene ad imposta sostitutiva del 20%.

TASSA DI LOTTERIA: è stata abolita a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalla legge 27/12/1997 n. 449.

TASSA SUL VALORE TOTALE DEI PREMI DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: gli organizzatori delle manifestazioni (per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza se autorizzati dall'Amministrazione finanziaria ovvero Agenzia delle entrate, solo per le lotterie se autorizzate dal Comune di competenza) devono versare una ritenuta I.R.P.E.F. pari al 10% a titolo d'imposta tramite versamento su c.c.p. intestato a *Tesoreria di Stato* o *Agenzia delle Entrate*. L'Organizzatore può esercitare titolo di rivalsa nei confronti del vincitore.

La ritenuta indicata non si applica se il valore complessivo dei premi assegnati in un anno solare dall'organizzatore al vincitore è inferiore o pari a € 25,82.

PUBBLICITA' SUI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA: è vietata qualunque forma di pubblicità commerciale sui biglietti.

CAPITOLO 12

SCHEMI DI VERBALI ASSEMBLEE SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il _____ alle ore _____ in

Presso la sede del _____ si e' riunita l'assemblea straordinaria dei soci del _____, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il
Presidente _____ dell'Associazione _____ Sig.

_____, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. _____ . Il Presidente

rileva che la riunione e' stata regolarmente convocata, che sono presenti n. ____ e regolarmente rappresentati n. ____ soci e così complessivamente n. ____ soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 460/97.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore _____.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....

-

-

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE (*)**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si e' riunita in 2a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al _____;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1a convocazione e' andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità

dell'assemblea considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio chiuso il _____ le cui risultanze sono le seguenti.

Ricavi dell'esercizio _____ €

Costi dell'esercizio _____ €

Utile (o perdita) di esercizio _____ €

(qualora l'Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività)

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore _____, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

* Il presente verbale va compilato nel caso in cui l'assemblea sia esclusivamente convocata per l'approvazione del bilancio annuale e quindi non coincida con la nomina del Consiglio, il quale può avere una durata superiore ad un anno.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI(**)**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si e' riunita in 2a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al _____;
2. Nomina del Consiglio Direttivo;
3. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1a convocazione e' andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio chiuso il _____ le cui risultanze sono le seguenti.

Ricavi dell'esercizio _____

Costi dell'esercizio _____

Utile (o perdita) di esercizio _____

(qualora l'Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività).

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Sul 2° punto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea e' tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del socio.....l'assemblea all'unanimità' delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci

.....
.....

(qualora lo statuto sociale preveda l'istituzione del collegio dei revisori l'assemblea dovrà provvedere anche al rinnovo di detto organismo).

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle oreprevia lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

(**)Questo verbale va redatto nel caso in cui l'assemblea annuale di bilancio debba eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

VERBALE DEL CONSIGLIO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocato, si e' riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e delle cariche sociali;
2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente Sig. _____;

Funge da verbalizzatore il

Sig. _____

Il Presidente verifica la validità della seduta.

Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente e ravvisandone la necessità di provvedere alla nomina di altre cariche sociali.

Su proposta del Consigliere _____ all'unanimità viene deliberato di nominare il Presidente dell'Associazione il Sig. _____, il quale accetta ringraziando.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera inoltre l'assegnazione delle seguenti cariche sociali:

- Vicepresidente _____

- Segretario _____

- Consiglieri _____

(la designazione delle cariche sociali va fatta secondo le specifiche esigenze).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle oreprevia stesura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

PER L'APERTURA DI C/C BANCARI

Oggi _____ alle ore _____ in

_____ presso la sede sociale si e' riunito il Comitato Direttivo dell'Associazione _____

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri _____ chiama a fungere da segretario il Sig. _____

_____. Preliminarmente il Presidente informa i Consiglieri che per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione si rende opportuna l'accensione di un c/c bancario.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente Sig. _____
ad aprire presso

La Banca _____ filiale di
dell'associazione conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo ivi
compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto di c/c e di depositare la propria
firma.

Lo stesso potrà altresì autorizzare il deposito della firma del Sig.

_____ il quale potrà operare sul predetto c/c.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....